



REPUBBLICA ITALIANA

N.1076

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ANNO 2000

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE

REG. DEC.

ha pronunciato la seguente

N.559 Reg. Ric.

SENTENZA

ANNO 1996

sul ricorso n.*** del **** proposto dal sig. ***, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Manfrocì ed elettivamente domiciliato in Ancona, P.zza Cavour n.29 (presso la segreteria di questo Tribunale);

contro

l'UNIVERSITÀ degli STUDI di ****, in persona del Rettore pro-tempore, non costituito;

per l'annullamento

del decreto rettorale *** n.*** di annullamento del precedente provvedimento **** n.*** di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “*****”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 giugno 2000, il Consigliere Giancarlo Giambartolomei;

Nessuno comparso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Premette in fatto il sig. ****, ricercatore universitario, di aver prodotto in data **** domanda volta al riconoscimento della malattia “e-siti di intervento di *****”. Sia la relazione del **** del direttore del

dipartimento, sia la relazione *** del rettore dell'Università, sia il parere **** del C.M.O. di Perugia, sia la Commissione per il personale dell'Università (in data ****) si esprimevano favorevolmente per la dipendenza da causa di servizio dell'infermità di cui sopra. Da qui il primo decreto **** n.****.

Successivamente, ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il C.P.P.O., con nota **** n.***, si esprimeva in senso negativo sulla dipendenza.

Dopo aver esperito il tentativo di acquisire un ulteriore parere (ex art.178 del D.P.R. n.1092 del 1973, all'Ufficio Medico legale del Ministero della Sanità), con decreto rettorale **** n.*** veniva annullato il precedente provvedimento positivo **** n.****.

Con atto notificato il 15 maggio 1996 il ricorrente ha impugnato detto decreto rettorale n.*** del ***.

Questi i motivi:

- a.- violazione dell'art.8 del D.P.R. 20 aprile 1994 n.349;
- b.- eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà del provvedimento n.475 del 1996;
- c.- mancanza di motivazione e motivazione insufficiente;

il secondo decreto si porrebbe in palese contraddizione con il primo e sarebbe illogico e sarebbe stato emanato senza effettuare ulteriori riscontri oggettivi ed in mancanza della richiesta relazione di cui all'art.8 del D.P.R. n.349 del 1994.

L'Amministrazione avrebbe recepito il giudizio del CPPO senza specificare le ragioni per cui riteneva di dover condividere tale parere

e senza comparare i diversi pareri.

Nella Camera di Consiglio del 5 giugno 1996 è stata respinta la domanda di sospensione avuto riguardo al profilo del danno.

2.- Il ricorso è inammissibile.

In forza del combinato disposto degli artt.43 RD. 30 ottobre 1933 n.1611 e 56 R.D. 31 agosto 1933 n.1592, escluso che le Università e-
sulino dal novero delle Amministrazioni dello Stato, la loro rappresen-
tanza in giudizio è affidata obbligatoriamente all'Avvocatura erariale.

Da questa stessa esse sono rappresentate **ope legis** e presso di que-
sta va loro notificato, in quanto autorità emananti, il ricorso giurisdizionale amministrativo (cfr. Cons. St., sez. VI 14 ottobre 1992 n.751).

Il ricorso in esame è stato, invece, notificato presso la sede dell'U-
niversità di **** e non presso la sede della competente Avvocatura
distrettuale dello Stato. Da qui l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, non essendosi costituita l'Amministrazione in-
timata.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inam-
missibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità ammi-
nistrativa.

Così deciso in Ancona, nelle camere di consiglio del 7 giugno
2000 e del 5 luglio 2000, con l'intervento dei Magistrati:

Dott. Mario Di Giuseppe

- Presidente, f.f.

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere, est.

Dott. Luigi Ranalli - Consigliere

F.to Mario Di Giuseppe

F.to Giancarlo Giambartolomei est.

Publicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il
giorno 7 LUG. 2000

Ancona, 7 LUG. 2000

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Nicola di Bartolomeo

F.to Nicola di Bartolomeo